

Di Milleproroghe

DS6901 Ravvedimento DS6901

speciale ante 2022,
spiraglio più ampio
sulla estensione

**Bellone
e Iorio**

— a pag. 31

Il ravvedimento speciale amplia il raggio d'azione

Sembra confermata la possibilità di ravvedere tutte le violazioni già riferibili alle annualità fiscali 2021 e precedenti

Auspicabile una interpretazione ufficiale in vista della scadenza del 2 aprile

Milleproroghe

L'aggiornamento del sito delle Entrate apre a un'interpretazione estensiva

Applicazione non limitata alle violazioni del periodo di imposta 2022

**Daniele Bellone
Antonio Iorio**

I tempi per fruire del ravvedimento speciale in scadenza il 2 aprile prossimo, sono ormai ridotti e, ad oggi, non ci sono chiarimenti ufficiali dell'amministrazione sull'ambito di applicazione della nuova norma. Tuttavia il recentissimo aggiornamento del sito internet dell'agenzia delle Entrate (nella pagina dedicata al ravvedimento speciale) potrebbe far ben sperare in un'interpretazione estensiva.

Come segnalato varie volte su queste pagine non è ben chiaro il perimetro di applicazione della nuova norma (articolo 3, comma 12-undecies, del Dl 215/2023) segnatamente nella parte in cui fa riferimento «anche» alle violazioni riferibili al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022 e cioè a dire se essa trovi applicazione esclusivamente alle violazioni relative al solo anno 2022 ovvero anche a quelle passate originariamente previste dalla cosiddetta «tregua fiscale».

Al fine di assicurare alla norma una lettura compatibile con il tenore letterale, ma al contempo capace di garantire un ambito applicativo sufficientemente ampio sulle sue concrete possibilità di utilizzo e ragionevolmente sensato, è stato ipotizzato (si veda il Sole 24 Ore del 7 marzo), che la nuova finestra del «ravvedimento speciale» possa essere applicata su tutte le annualità del quinquennio 2017-2021 (già previste dalla originaria disposizione), alla sola condizione – comunque necessaria – che il contribuente interessato alla regolarizzazione delle proprie infedeltà dichiarative includa nella relativa definizione «anche» le violazioni riferibili al 2022.

Tale interpretazione estensiva, potrebbe trovare conferma negli ultimi aggiornamenti apportati dalla stessa agenzia delle Entrate nei contenuti informativi del proprio sito istituzionale. E infatti nella recente nota di aggiornamento – visualizzabile sul link dedicato al «Ravvedimento speciale» – permane ancora oggi confermata la possibilità di ravvedere tutte le violazioni già riferibili alle annualità fiscali 2021 e precedenti, con la sola integrazione finalizzata a includere, ma con portata meramente additiva (e non esclusiva), «anche» le violazioni più recentemente commesse nelle dichiarazioni validamente presentate per l'anno 2022 (con la doverosa precisazione che andrebbero considerate «validamente presentate» anche le cosiddette dichiarazioni ritardatarie, purché comunque trasmesse entro il termine del 28 febbraio scorso). Si tratta, dunque, di una nota di ag-

giornamento del sito che sembrerebbe confermare la soluzione prospettata.

Ritenendo che la norma abbia il solo scopo di consentire unicamente la regolarizzazione delle infedeltà dichiarative riferibili al 2022 si giungerebbe a conclusioni probabilmente insensate. È sufficiente considerare che, alla recentissima data del 28 febbraio, le medesime violazioni del 2022 ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap, potevano comunque essere ravvedute secondo le disposizioni ordinarie, con un trattamento sanzionatorio addirittura inferiore rispetto a quello concesso dalle disposizioni sul ravvedimento speciale. Verrebbe così da chiedersi per quale motivo un contribuente avrebbe dovuto attendere la fine del mese di marzo per regolarizzare le proprie infedeltà dichiarative relative al 2022, pur nella consapevolezza che il medesimo ravvedimento gli sarebbe addirittura costato di meno (27,78 euro) perfezionandolo appena quindici giorni addietro.

Stante l'approssimarsi della scadenza del 2 aprile, sarebbe auspicabile un'interpretazione ufficiale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

